

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE LA
 “ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA COSTA TEATINA (ART. 8, COMMA 3,
 LEGGE 23.03.2001, N. 939). PROVVEDIMENTI

I Sottoscritti Consiglieri Comunali;
 con il presente emendamento, propongono il seguente emendamento interamente sostitutivo della
 proposta di delibera consiliare di cui sopra:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- ✓ che, con Legge n°344/97 (art. 4, comma 3) la c.d. “Costa Teatina” è stata inserita tra le “prioritarie
 aree di reperimento” previste dal primo programma di cui all’art. 34, comma 6 della Legge
 n°394/91;
- ✓ che, con il comma 3 dell’art. 8 della Legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “ Disposizioni in campo
 ambientale” si è stabilito che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
 dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale «Costa teatina». Il
 Ministro dell’ambiente procede ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
 n.394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 L’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina» sono finanziati nei limiti
 massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall’anno 2001”*;

RILEVATO

- ✓ che, nell’inerzia delle Amministrazioni sia centrali che periferiche, soltanto nell’anno 2007 la
 Regione Abruzzo convocava i Comuni interessati al fine di addivenire ad una definizione della
 perimetrazione dell’istituendo Parco Nazionale;
- ✓ che, dall’anno 2007 ad oggi, si sono svolti diversi incontri ufficiali, aventi il medesimo argomento,
 tra i Comuni interessati, il Ministero dell’Ambiente, la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti;
- ✓ che, con legge 26 febbraio 2011, n.10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
 tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.» si è disposto, all’art. 3, comma 3 bis, che *“in
 ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del
 paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3,
 della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale
 termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta
 giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e
 attuazione di ogni intervento necessario”* ed al successivo comma 3 -ter, che *“All’attuazione delle
 disposizioni di cui al comma 3 -bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3,
 della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate”*.

- ✓ Che, con provvedimento del 22.2.2011, la Regione Abruzzo ha istituito il *“Tavolo di coordinamento al fine di giungere all'adozione di un progetto di perimetro e a norme transitorie condivise”* del Parco Nazionale in oggetto;
- ✓ che il Ministero dell'Ambiente, con note di prot. PNM n. 16295, del 1.8.11 e n. 6339, del 23.03.11 ha convocato, per il giorno 6 settembre 2011, una riunione degli Enti interessati (Regione Abruzzo, Provincia di Chieti ed i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo) *“finalizzata ad un ulteriore confronto sulla ipotesi di perimetrazione del Parco già presentata nel precedente incontro del 10 maggio 2010 nonché sullo schema tipo di disciplina di tutela”*;

DATO ATTO

- ✓ che a tutt'oggi, pur essendosi, negli ultimi dieci anni, avvicinati nei Comuni interessati, alla Provincia di Chieti, alla Regione Abruzzo ed al Governo Nazionale, Amministrazioni, Sindaci, Governi e Ministri delle più diverse estrazioni politiche, i Comuni interessati non hanno approvato atti deliberativi, né di Giunta né di Consiglio, concernenti una proposta di perimetrazione territoriale dell'istituendo Parco;
- ✓ che, nonostante le riunioni dell'11.4.11 e del 13.6.11, convocate ad iniziativa del Coordinatore del predetto *“Tavolo di coordinamento”*, non si è ancora addivenuti ad alcuna decisione in merito;

CONSIDERATO

- ✓ che, il territorio che dovrebbe essere ricompreso all'interno del costituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, risulta essere già adeguatamente tutelato, sotto il profilo della tutela dell'ambiente e del paesaggio e della salvaguardia del territorio, dalle seguenti normative di rango regionale e nazionale :
 - A. Dalla L.R. 30.3.07, n.5, che sottopone a particolare tutela le aree dismesse del tracciato ferroviario delle Ferrovie dello Stato ubicate sul tratto litoraneo tra Ortona e Vasto ed individua il *“Sistema delle aree protette della Costa teatina”*, comprendente le seguenti Riserve:
 - Riserve esistenti: a1) Riserva di Punta Aderci a Vasto, istituita con L.R. 20 febbraio 1998, n. 9; a2) Riserva di Lecceta Torino di Sangro, istituita con L.R. 19 dicembre 2001, n. 67.*
 - Riserve di nuova istituzione: b1) Riserva di “Grotta delle Farfalle”, nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino; b2) Riserva di “Punta dell'Acquabella” nel Comune di Ortona; b3) Riserva “Ripari di Giobbe” nel Comune di Ortona; b4) Riserva “Marina di Vasto” nel Comune di Vasto (SIC IT7140109)”;*
 - B. Dal **Quadro di Riferimento Regionale**, approvato con D.G.R. 27.12.07, n. 1362, il quale, all'art. 21 (Valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina);
 - C. dal Piano Regionale Paesistico e dal redigendo Piano Paesaggistico Regionale, in aderenza al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004);
 - D. Dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

- E. Dal "Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera", già condiviso dai Comuni della Costa Teatina, il cui "Documento Programmatico", unitamente al correlato Progetto preliminare della Via Verde della Costa Teatina ed alla Direttiva per la Valorizzazione della Costa Teatina, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 131, del 21.12.10;
- F. Dall'accordo sottoscritto, in data 4.8.2011, tra la società ex FF.SS. e la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti ed i Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, per l'acquisto delle aree di risulta del vecchio tracciato ferroviario, al fine della attuazione del progetto di valorizzazione dell'ex tracciato, attraverso la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi e del percorso ciclopeditoneale;
- G. Dal Protocollo d'Intesa del 26.10.07, sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale di Chieti e dai Comuni di Francavilla a Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, per l'attivazione dei processi progettuali inerenti un "Progetto Unitario per la valorizzazione della Costa Teatina";

CONSIDERATO

- ✓ che, a tutt'oggi, né agli atti del procedimento né ai Comuni interessati è stato fornito alcun "*elemento conoscitivo tecnico-scientifico né alcuno studio scientifico*" che costituiscono il presupposto tecnico-giuridico per poter individuare le aree da inserire all'interno della perimetrazione dell'istituendo Parco Nazionale;

RITENUTO

pertanto che, in mancanza di tali elementi tecnico-scientifici, le zone da proporre per l'inserimento nell'istituendo Parco debbano essere individuate nelle aree già sottoposte a tutela, come sopra identificate, con le seguenti precisazioni:

- ✓ All'interno del territorio del Comune di Ortona devono essere salvaguardate le risorse naturalistiche tutelate in modo integrale e continuativo con il fine di evitare rischi di riduzione eccessiva o modificazione del ruolo ecologico del territorio;
- ✓ il criterio da seguire nella perimetrazione dell'istituendo parco si debba concentrare sulle riserve e peculiarità di flora e fauna già riconosciute, perché queste devono costituire il nucleo originario, connettendosi tra loro in un sistema territoriale a rete;
- ✓ l'elemento connettivo dell'istituendo Parco della Costa Teatina dovrà essere individuato nel tracciato della ferrovia (considerabile quale corridoio ecologico) e individuandosi un'area di protezione esterna, la cui perimetrazione è già nota (Progetto Speciale Territoriale della Fascia Costiera elaborato dalla Provincia di Chieti), che consenta un equilibrato sviluppo del distretto turistico costiero Ortonese e la valorizzazione della peculiarità produttive d'eccellenza del nostro comprensorio;
- ✓ la posizione geografica di questo Comune, che di fatto costituisce la porta dell'istituendo Parco, possa infine giustificare la localizzazione della sede del Parco proprio in Ortona.

Con voti

DELIBERA

- 1) Di proporre che la perimetrazione dell'Istituendo Parco della Costa Teatina ricomprenda la zona del territorio del Comune di Ortona già vincolata quale Riserva naturale "dell'Acquabella", collegando tale zona al territorio di San Vito Chietino con il cosiddetto corridoio ecologico, individuato nel tracciato della ferrovia costiera dismessa;
- 2) Di fare proprie in tal senso le direttive impartite dalla Regione Abruzzo;
- 3) Di proporre che la sede dell'istituendo parco della Costa Teatina venga individuata all'interno del territorio del Comune di Ortona;
- 4) Di dare mandato al Dirigente del 3° settore dell'ente affinché provveda, entro tempi brevi, a riportare graficamente su idoneo supporto planimetrico del territorio Ortonese, la perimetrazione del parco come sopra proposta."

Luciano
Adulmo